

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.23 SETTEMBRE 2018
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DAMO VALORE AI DIRITTI

● **ATTENTI AL CANE**
COME TUTELARSI DAL
FENOMENO DELLE AGGRESSIONI

● **NULLA DI MENO, NULLA DI PIÙ**
QUANDO IL RISARCIMENTO
È CUMULABILE CON
UN'ALTRA INDENNITÀ

● **Una rivalutazione
solo di nome**

In realtà le Tabelle
milanesi così aggiornate
potrebbero essere
penalizzanti per
i familiari delle vittime



POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 7056/NE/VE

3A
EDIZIONI






Editore e proprietario:
Valore S.p.A.*
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò, Nicola De Rossi
e Marco Bosa

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
 3A Edizioni
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
03.09.2018

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
Caro (nuovo) Governo,
ricordati dei diritti delle vittime



P2

Una rivalutazione solo di nome
In realtà le Tabelle milanesi così aggiornate potrebbero essere penalizzanti per i familiari delle vittime



P8

Attenti al cane
Come tutelarsi dal fenomeno delle aggressioni



P14

Nulla di meno, nulla di più
Quando il risarcimento è cumulabile con un'altra indennità

P20

INTERVISTA / Franco Bettoni
Non si può morire di lavoro
Con la ripresa economica aumentano anche le vittime di incidenti sul lavoro

Studio3A
breaking news

P26

SOCIALE
Quando la vita riparte da un canestro
Studio3A sarà partner della Millennium Basket in carrozzina



P28

IL CASO
Anche negli incidenti l'apparenza può ingannare
La caparbia dei familiari e di Studio3A rendono giustizia a un ragazzo deceduto per colpe d'altri

P31

NOVITÀ
Studio3A mette la "X"
A disposizione dei consulenti personali 24 nuove 500X per essere ancora più efficienti nel servizio agli assistiti

P32

SERVIZI
Andrea Persico, l'uomo degli incendi di Studio3A
Il nuovo esperto "dedicato" a questa tipologia di sinistri

P34

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

LA STRUTTURA
La solidità di un gruppo per dare valore ai diritti

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...

EDITORIALE

dirittoetutela



CARO (NUOVO) GOVERNO, RICORDATI DEI DIRITTI DELLE VITTIME



Il nuovo Governo, insediatosi dopo una lunga e sofferta fase politica, ha ingenerato tante speranze nella popolazione italiana. Anche noi di Studio3A ne abbiamo diverse, a cominciare da quello che non definirei tanto un atto di coraggio, ma un'iniziativa doverosa: affrontare finalmente la delicata questione dei criteri liquidativi per le vittime di incidenti, stradali ma non solo, e dei loro familiari, che investe non soltanto l'aspetto economico ma anche quello dei sentimenti e del vivere quotidiano delle persone.

Gli ultimi sviluppi, al riguardo, sono tutt'altro che confortanti. Dietro il recente aggiornamento, sulla base degli indici Istat, delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - tabelle che, com'è noto, rappresentano il riferimento nazionale -, si celano in realtà una serie di pericolose "precisazioni" che vanno chiaramente a scapito dei danneggiati, si vedano la mancata previsione di un minimo garantito o la cifra più bassa del "range" entro il quale spaziare che diventa "valore base", da cui difficilmente ci si discosterà. Il fatto, poi, che l'Osservatorio sulla Giustizia Civile meneghino raccomandi questi scostamenti e la personalizzazione massima solo in circostanze eccezionali nei casi di danni riconducibili a comportamenti colposi, mentre non pone alcun paletto per gli stessi danni se imputabili a comportamenti dolosi - su cui, com'è noto, le assicurazioni non rispondono -, fa sorgere più di un dubbio che su questo provvedimento di contenimento dei risarcimenti vi sia più che uno zampino delle compagnie assicurative, che risparmierebbero fior di milioni.

Ora, se è vero che il nuovo Governo ha promesso di schierarsi dalla parte dei cittadini contro i poteri forti e le rendite di posizione, è lecito aspettarsi una discesa in campo a favore delle vittime e dei loro familiari, che non chiedono di più, non domandano duplicazioni di risarcimento (si vedano anche le recenti sentenze sulla compensatio lucri cum danno della Corte di Cassazione a Sezioni Unite), ma quello che è giusto sì. E se anche così non fosse, anche a fronte dei tanti criteri ancora troppo indefiniti, dei numerosi elementi lasciati alla discrezione dei giudici, è ora e tempo che il legislatore in questa materia fondamentale cessi di abdicare al suo ruolo, che ha delegato troppo alla giurisprudenza e ai tribunali: è il momento che il Parlamento licenzi una legge che stabilisca regole certe, eque e uguali per tutti, che tengano conto, certo, della sostenibilità del sistema complessivo, ma anche dei legittimi diritti dei danneggiati e delle loro famiglie.

Ma c'è anche un altro auspicio che nutriamo verso il lavoro del nuovo esecutivo, e non ci stancheremo mai di ripeterlo: porre fine allo stillicidio di morti bianche indegno di un Paese civile. I primi mesi del 2018 sono stati tragici sul fronte degli infortuni sul lavoro, soprattutto quelli mortali; con la ripresa economica, soprattutto nelle regioni trainanti del Paese, sembra tornato tutto come prima. Occorre uno sforzo straordinario da parte di tutti, a cominciare dalle istituzioni e dal mondo imprenditoriale, un investimento importante sia nella cultura della sicurezza sia sulla formazione sia, soprattutto, sui controlli, perché qui le leggi ci sono, ma vanno fatte rispettare.

Dott. Ermes Trovò

UNA RIVALUTAZIONE SOLO DI NOME

In realtà le Tabelle milanesi così aggiornate potrebbero essere penalizzanti per i familiari delle vittime

I NUOVI CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Niente minimo garantito e la cifra più bassa del "range" diventa valore base



I NUOVI CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

NIENTE MINIMO GARANTITO E LA CIFRA PIÙ BASSA DEL "RANGE" DIVENTA VALORE BASE



A quattro anni dall'ultimo aggiornamento, il 14 marzo l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha pubblicato le nuove "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale" con i relativi criteri applicativi nella versione aggiornata 2018. Il documento contiene le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale, oltre ad altri quattro elaborati concernenti i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da "premorienza" e di quello "terminale", del danno da diffamazione a mezzo stampa e per lite temeraria. È superfluo ricordare che le Tabelle Milanesi, anche alla luce di numerosi pronunciamenti della Cassazione, rappresentano l'unico parametro di riferimento in Italia: di qui la massima rilevanza dell'elaborato. Il punto di partenza è la rivalutazione economica dei nuovi valori, fermi da quattro anni, ma in realtà, dietro a quest'aggiornamento, si celano tra le righe nuovi indirizzi che potrebbero tradursi in una sensibile e pericolosa contrazione dei risarcimenti per quanto riguarda, in particolare, i familiari

delle vittime, ovvero alimentare a dismisura il contenzioso: aspetti che si intende qui affrontare.

I (pochi) "pro"

È stato previsto l'aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici Istat già utilizzato negli anni passati. Tenuto conto degli indici dall'1.1.2004 al 31.12.2017 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2014 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell'1,2% (coefficiente di rivalutazione = 1,012). I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella dei danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella dei danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale. Altro elemento condivisibile, e già anticipato dal recente orientamento adottato dalla Corte di Cassazione, è l'equiparazione ai fini risarcitori del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sia nel caso di morte di un prossimo congiunto che di una grave lesione che quest'ultimo abbia subito, ovvero di quello che viene connotato come danno riflesso del macroleso. Del resto, trovarsi dall'oggi al domani a dover condividere l'esistenza e accudire un familiare rimasto gravemente lesso, se non in stato semi-vegetativo, comporta uno stravolgimento della vita e un grado di sofferenza equiparabili alla sua perdita, quand'anche maggiori. Scrive l'Osservatorio: *"la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare, da provarsi anche mediante presunzioni (...). Ad esempio, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macrolesione del figlio, potrà liquidare da zero a euro 331.920,00 (ossia il valore massimo per la morte del congiunto, ndr), corrispondente al massimo scivolimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all'assistenza morale e materiale del figlio)".* Prima, il limite massimo di risarcimento era limitato all'importo minimo della medesima Tabella.

I (tanti) contro

Nonostante le esplicite richieste degli altri Osservatori, nella previsione del quantum per i vari gradi di parentela è stato (volutamente) escluso quello del nipote per la morte del nonno e si tratta di una grave lacuna per una società, quella di oggi, in cui questa figura è sempre più importante: in molti casi sono loro che crescono i nipoti, con la conseguenza che si instaurano rapporti affettivi strettissimi assimilabili quasi a quelli con i genitori. Ciò non significa che un nipote non possa rivendicare il diritto a essere risarcito per la perdita del nonno ma, mancando un'esplicita previsione e quantificazione nelle tabelle, questa legittima istanza resterà sempre in capo alla discrezionalità

della compagnia assicurativa o del giudice, perché la citazione in causa sarà quasi inevitabile. Una previsione specifica avrebbe potuto facilitare le trattative stragiudiziali, a tutto vantaggio di una riduzione dei tempi di giustizia, uno dei gravi problemi del Paese.

Ma, entrando nel cuore della questione, l'elemento ancora più allarmante è dato dal minimo "non garantito". Ecco cosa stabilisce l'Osservatorio meneghino. *"A seguito dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo la seguente tabella, nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote (ma non il caso opposto, ndr), prevedendo una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto. Va ribadito che non esiste un "minimo garantito" da liquidarsi in ogni caso; il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito."*

I valori indicati in tabella sono quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti: si tratta di un rilevamento statistico desunto dalle varie sentenze che hanno liquidato questa particolare fattispecie di danno che (in questa prima versione, come vedremo) va da un valore "x" a un valore "y". Per la morte di un figlio, ad esempio, si va da 165.960 a 331.920 euro, il che significa che la media dei risarcimenti liquidati è compresa in questo range. Ma il fatto di non prevedere un minimo garantito stravolge il senso delle tabelle e ripropone il problema della loro pericolosa "genericità": non è dato sapere, in effetti, come le diverse circostanze del caso (età, grado di parentela, composizione del nucleo familiare, residenza, etc) incidessero su detti valori statistici. E' dato sapere solo che una madre che perde un figlio (a 30 anni, 60, 80?) può ottenere un certo risarcimento. In questo, risultava preferibile la Tabella di Roma che, una volta indicati i dati variabili sopra indicati, dava uno e un solo risultato, che poi poteva essere graduato al caso specifico, qualora presentasse circostanze al di fuori della media. L'aver ribadito che non esiste un minimo garantito, senza dare indicazioni sulle ipotesi o i casi che legittimino una liquidazione inferiore ai minimi, pone molti ostacoli alle trattative. Un esempio. Una madre ricoverata in casa di riposo affetta da una grave malattia degenerativa che inibisce la percezione della realtà perde un figlio in un incidente.

È comprensibile che in questo caso si possa ragionare se la perdita abbia effettivamente intaccato la sfera della sopravvissuta, in maniera tale da arrecarvi un danno. Lo stesso non può dirsi di un'anzilla ottantenne che perda il figlio; eppure, anche in questo caso alcune compagnie intavolano trattative per importi inferiori al "minimo" sul presupposto che la durata del dolore sarà limitata nel tempo. Analogo discorso per casi di lieve senilità, che consentono al superstite pur sempre ampi e durevoli momenti di lucidità, atti a percepire il lutto e la perdita del proprio caro.

L'Osservatorio specifica, inoltre, che *"la misura massima di personalizzazione prevista in tabella dev'essere applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, allegli e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale"*. Ma chiarisce che, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, *"vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi: la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in tabella. In ogni caso rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa"*. Entrambe le precisazioni meritano un commento. Sulla personalizzazione massima (ovvero l'applicazione dei valori più alti della tabella) sembrerebbe non essere più sufficiente basarsi su basilari presunzioni legate all'età dei soggetti coinvolti: ad esempio, i genitori che perdono l'unico figlio in tenera età, normalmente, sono sempre stati liquidati con importi vicini ai massimi. Ora, se tale soglia dev'essere giustificata da casi eccezionali, viene da pensare ad un quid pluris rispetto al dolore e agli stravolgimenti medi patiti dalla coppia sopra descritta. Tuttavia, è difficile anche solo ipotizzare quali siano questi casi, salvo pretendere che a causa del dolore patito i genitori abbiano sviluppato disturbi mentali gravi, che in realtà andrebbero liquidati a sé, quale lesione del proprio diritto alla salute, che risponde a un diverso principio costituzionale, rispetto alla tutela della famiglia, che nei danni in esame viene risarcita.

Con riferimento, poi, alla diversificazione del risarcimento in ragione della causa che ha provocato il danno, assistiamo a un fenomeno assai significativo. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma di danno punitivo, per lo meno nelle intenzioni dichiarate dal legislatore. E ciò anche per la particolare indulgenza della nostra cultura. Secondo i principali commentatori la spiegazione andrebbe individuata nella dottrina degli anni Cinquanta, tesa a escludere che i diversi gradi dell'elemento soggettivo nella responsabilità civile influenzassero l'entità del risarcimento, secondo un approccio rigorosamente oggettivista del danno. In sostanza, una volta valutato nella sua estrema precisione il danno subito, questo viene risarcito nella sua integrità a prescindere che sia stato prodotto per un comportamento lievemente colposo ovvero finanche doloso. E' dunque curioso osservare come

l'Osservatorio sia stato attento ai paletti posti al risarcimento dei danni riconducibili a comportamenti colposi, mentre per gli stessi danni, se imputabili a comportamenti dolosi, il massimo può essere superato senza limiti. Viene forse risarcito il diritto alla vendetta? Certo, nessuna assicurazione copre i danni imputabili a fatti dolosi...

Le precisazioni ulteriormente peggiorative

Se quanto sopra esposto legittimava già qualche apprensione in tema di entità del risarcimento, le precisazioni espresse dopo la riunione del 5 luglio scorso dall'Osservatorio di Milano - Gruppo danno alla persona, non fanno che aumentare dubbi e perplessità. Sotto quella che viene titolata come "Nuova veste grafica della Tabella del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale" si nasconde in realtà un'ulteriore, negativa novità per i danneggiati.

"Poiché sono sorti dei dubbi interpretativi sulle Tabelle 2018, appare opportuno chiarire quanto segue - recita il provvedimento, che vale la pena di riportare integralmente - Il Gruppo 3 dell'Osservatorio di Milano ha registrato due diverse criticità nell'applicazione della tabella in esame con la precedente veste grafica: da una parte, un'interpretazione corrispondente al tenore della Tabella e dei relativi criteri di lettura, interpretazione comportante l'applicazione di un valore mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice anche in assenza di comprovate peculiarità del caso concreto; dall'altra, liquidazioni per motivi assai differenziati, con range in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500% per la seconda serie dei prossimi congiunti (in favore del fratello e del nonno).

Quanto alla prima criticità, giova ricordare che anche recentemente la Cassazione (sent. n. 5013/2017) ha ribadito che il giudice deve procedere alla personalizzazione del danno muovendo da un'uniformità pecuniaria di base. Per altro verso, il danno in esame non è in re ipsa per cui nei "Criteri orientativi" si ribadisce che "non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito. In ogni caso, ai fini della liquidazione dell'importo indicato nella prima colonna della Tabella (euro 165.960,00 oppure euro 24.020,00), "il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche soprattutto della prova presuntiva. In questa prospettiva, la colonna denominata "valore monetario medio", di cui alla Tabella riassuntiva, mirava, in sostanza, a ricalcare la denominazione ed il contenuto della colonna base del "Punto danno non patrimoniale 2018" della Tabella da lesione del bene salute. Dunque, si intendeva rimarcare come i valori, di cui alla prima colonna, esprimessero la "uniformità pecuniaria di base" cui fanno riferimento le note sentenze della Corte Costituzionale n. 184/1986, della Cass. n. 12408/2011 e n. 5013/2017. "La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, allegghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Ciò premesso, al fine di ulteriore chiarezza, il Gruppo 3 dell'Osservatorio di Milano, nella riunione del 5 luglio 2018, ha deciso di modificare il titolo della prima colonna da "valore monetario medio" a "valore monetario base", rimanendo



invariati, invece, il tioletto della seconda colonna "aumento personalizzato (fino a max) e tutti i valori monetari indicati in entrambe le colonne".

Ad avviso del sottoscritto non si tratta di mera modifica grafica – come sostenuto – ma di una variazione sostanziale: si passa da un impianto che prevede un "da – a", a uno per cui quello che era il da, ovvero il punto di partenza, è indicato ora come il "valore monetario base", ovvero il valore di riferimento. Anche il richiamo esplicito al valore base di risarcimento per le lesioni, invero, suona "sinistramente": agli operatori del settore è noto, infatti, che la personalizzazione del danno – ovvero la possibilità di discostarsi in quest'ultimo caso dal valore base – è residuale e rara, cosicché alto è il timore di un appiattimento di tutte le casistiche a detto valore, ciò che evidentemente consentirebbe un importante risparmio per le Compagnie in termini di costi per risarcimenti.

A riguardo, giova ricordare una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 in cui si afferma: "Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integrità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale

l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza (s. Corte Costituzionale n. 235 del 2014)".

Si tratta della cristallizzazione del principio per cui, nel valutare l'entità dei risarcimenti spettanti alle vittime di incidenti stradali, si dovrà tener conto anche della sostenibilità economica del sistema complessivo, anche se questo può implicare un risarcimento inferiore.

A quando l'intervento del legislatore?

Sul fondo, l'attesa per l'intervento del legislatore, che in questa materia lascia da anni alla Giurisprudenza il compito di stabilire regole e finanche parametri liquidativi, come solo nei Paesi di common law avviene. Molti i progetti di legge, le discussioni parlamentari, ma nessun concreto passo avanti. Certo, astrattamente, una legge, frutto di un dibattito parlamentare sarebbe auspicabile, anche solo per ripristinare, in questa materia, il rispetto dei rispettivi ruoli degli organi dello Stato. Sperando, tuttavia, che sia una buona legge, per non dover rimpiangere le Tabelle sopra raccontate che, proprio perché di origine statistico-giurisprudenziale, sono pur sempre flessibili e consentono, più di qualche volta, di valorizzare adeguatamente il caso particolare, grazie allo sforzo volitivo di tutti i soggetti coinvolti.

Avv. Marco Frigo
Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, 5 luglio 2018

Nuova veste grafica della "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale".

DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO		
RAPPORTO DI PARENTELA	VALORE MONETARIO BASE	AUMENTO PERSONALIZZATO (FINO A MAX)
A favore di un genitore per morte di un figlio	€ 165.960,00	€ 331.920,00
A favore di un figlio per morte di un genitore	€ 165.960,00	€ 331.920,00
A favore del coniuge (non separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto	€ 165.960,00	€ 331.920,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 24.020,00	€ 144.130,00
A favore del nonno per la morte di un nipote	€ 24.020,00	€ 144.130,00

ATTENTI AL CANE

Come tutelarsi
dal fenomeno
delle aggressioni

FIDO È ANCHE UNA BELLA RESPONSABILITÀ

I doveri dei padroni e i diritti dei
cittadini che subiscono dei danni

AZZANNATA DAL DRAHTAR SFUGGITO AL PROPRIETARIO

Ferite gravi per una passante,
morso anche il suo cane





FIDO È ANCHE UNA BELLA RESPONSABILITÀ

I DOVERI DEI PADRONI E I DIRITTI DEI CITTADINI CHE SUBISCONO DEI DANNI

Sempre più di frequente la cronaca riferisce di casi di persone, purtroppo spesso bambini, aggredite o che, comunque, hanno subito danni a causa di comportamenti riconducibili ad animali, più frequentemente cani e, per la maggior parte, esemplari di affezione di proprietà del vicino, parente o amico.

Si tratta quindi di analizzare quale sia la tutela fornita a chi si trova, suo malgrado, coinvolto quale soggetto passivo – danneggiato – in una di queste fattispecie, chi debba rispondere della condotta dell'animale e quali siano i limiti della sua responsabilità.

La norma di riferimento è l'art. 2052 del Codice Civile, che così recita: *"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*.

La responsabilità individuata dalla norma precedente trae fondamento non necessariamente da un comportamento o un'attività – sia essa commissiva od omissiva – posta in essere dal soggetto, ma dalla semplice relazione che intercorre tra il proprietario, o chi in quel momento ne ha la custodia o la sorveglianza, e l'animale. E' dunque sufficiente la sussistenza della relazione per far sorgere l'obbligo di custodia e, conseguentemente, la responsabilità nel caso del verificarsi di un sinistro.

Come dovrà dunque comportarsi chi subisce un danno a causa dell'animale altrui? Innanzitutto, dal punto di vista pratico, il danneggiato, per poter chiedere e ottenere il risarcimento, dovrà provare che vi è un danno ed il nesso di causa tra questo e la condotta tenuta dall'animale, ossia dimostrare che il nocumento patito è causalmente riconducibile al comportamento dell'animale.

Preme precisare, a tale proposito, che la Giurisprudenza prevalente ritiene di poter includere nella nozione di "comportamento" dell'animale, idoneo a determinare il danno, ogni atto o moto dello stesso, sia esso *secundum* o *contra naturam*. Ad esempio, la responsabilità ex art. 2052 Codice Civile è stata riscontrata nel caso in cui il danno sia stato causato non da un morso del cane, ma dal moto dello stesso: ad esprimersi in tal senso, recentemente, è stato il Tribunale di

Arezzo, che, con sentenza del 10.10.2017, ha condannato il proprietario a risarcire il danno subito da un passante che perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo, a causa della corsa libera del cane.

Interessante è anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 10190 del 28.04.2010, la quale, nel censurare la sentenza di merito che negava il risarcimento, afferma la sussistenza della responsabilità del proprietario del cane (in questo caso il Comune, trattandosi di randagio) *"anche nell'ipotesi in cui, il danneggiato - particolarmente anziano - si sia spaventato e sia caduto per il timore di essere morso dall'animale che abbaiando contro manifestava intenzioni aggressive"*.

Provato il nesso di causa, sarà poi necessario individuare il soggetto che in concreto è chiamato a rispondere, ossia il legittimato passivo e, a tal fine, ciò che andrà provato sarà il rapporto di proprietà o utilizzo dell'animale.

Un caso particolare riguarda l'ipotesi in cui non sia possibile rinvenire il proprietario/utilizzatore dell'animale: quindi, con riferimento specifico al cane, nel caso di danno cagionato da un animale randagio. In tali ipotesi, il soggetto cui è astrattamente imputabile la responsabilità è l'Ente al quale le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo: in base alla specificità di ciascuna fattispecie, la responsabilità potrà dunque incombere in capo allo Stato, alla Regione, al Comune od altro Ente a ciò specificamente preposto sulla base della normativa vigente. Individuato in astratto il soggetto passivo, sarà poi necessario che il danneggiato alleggi e provi la sussistenza di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, sia essa attiva od omissiva. Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza, infatti, la peculiarità della fattispecie, che si caratterizza per non esservi un rapporto immediato e diretto tra il "proprietario" e l'animale, impone di ritenere che i danni causati da animali selvatici a persone o a cose siano risarcibili non in ragione della norma generale di cui all'art. 2052 Codice Civile, sopra citata, bensì in base ai principi generali dell'illecito civile di cui all'art. 2043 Codice Civile, che così recita: *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Conseguentemente, per provare la sussistenza della responsabilità sarà necessario dimostrare che vi era in concreto la possibilità di agire dell'Ente che, con colpa, ha omesso di attivarsi: ad esempio, il danneggiato potrà dimostrare che vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura.

Esiste pure un risalente e isolato orientamento contrario nella giurisprudenza di merito, oggi quasi del tutto esauritosi, per il quale lo Stato, in qualità di proprietario, o le Regioni, in quanto titolari della potestà di legiferare in materia, risponderebbero dei danni cagionati dagli animali selvatici ai sensi a norma dell'art. 2052 Codice Civile. Tra le pronunce più recenti si segnala la sentenza del Tribunale di Venezia del 25.05.2008, ove si legge: *"In caso di sinistro stradale cagionato da fauna*



selvatica, può ritenersi la responsabilità oggettiva della Regione ai sensi dell'art. 2052 c.c., tenuto conto delle competenze stabilite dalla legge n. 157/1992 in materia di governo della fauna selvatica, e della Provincia proprietaria della strada ove è avvenuto il sinistro, per aver omesso di apporre l'obbligatoria segnaletica di pericolo". Ma si tratta di un caso isolato.

Con riferimento, invece, all'indirizzo maggioritario, sopra indicato, si riporta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 17060 del 28.06.2018, proprio in tema di randagismo, che afferma: *"La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 Codice Civile, e non dalle regole di cui all'art. 2015 Codice Civile, che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo".*

In ordine al soggetto pubblico concretamente tenuto a rispondere, poi, la sentenza appena richiamata specifica ulteriormente: *"L'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale".*

Tornando alla norma generale di cui all'art. 2052 Codice Civile, dimostrato il danno subito, il nesso di causalità tra lo stesso ed il comportamento tenuto dall'animale ed individuato il proprietario/è o utilizzatore del medesimo, questi sarà dunque tenuto al risarcimento.

La norma sopra citata, tuttavia, fa salva la possibilità per il proprietario o l'utilizzatore dell'animale di dimostrare che il danno concretamente verificatosi è riconducibile ad un

elemento esterno, anziché all'animale che pur ne è la fonte immediata, andando così esente da responsabilità. Il proprietario/utilizzatore, quindi, dovrà provare non già di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, ma l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ossia il cosiddetto "caso fortuito".

Sarà dunque irrilevante, per liberarsi dalla responsabilità, la dimostrazione dell'assenza di colpa del danneggiante, addirittura la responsabilità non verrà meno neppure se il danno sia avvenuto quando l'animale è fuggito o è stato smarrito dal proprietario; parimenti, non rileva nemmeno la condotta impulsiva ed inusuale dell'animale: infatti, con Giurisprudenza unanime, la Corte di Cassazione ha stabilito che il caso fortuito per avere effetto liberatorio dovrà sostanziarsi in un fattore, atipico e non prevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso.

La premessa su cui si basa tale convinzione è quella secondo cui l'animale, nella specie il cane, viene considerato quale essere con istinti primordiali, e quindi pur sempre potenzialmente pericoloso per chiunque si avvicini, tant'è che pure la prova della consueta mansuetudine e docilità dell'animale non sarà idonea a garantire alcun effetto liberatorio delle responsabilità. Al contrario, invece, circostanza idonea ad integrare il caso fortuito è il fatto del terzo - per tale intendendosi anche il danneggiato - fatto che tuttavia deve a sua volta presentare caratteristiche specifiche, ossia avere i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità e che, in linea di principio, può configurarsi sia quale caso fortuito "incidente" - ovvero di per sé solo idoneo a cagionare l'evento dannoso - sia quale caso fortuito "concorrente" - ossia idoneo a determinare una parziale esenzione della responsabilità in capo al proprietario/utilizzatore.

Ad esempio, la Cassazione, con sentenza 10402 del 20.05.2016, nel confermare la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, non riteneva idoneo ad integrare il caso fortuito – e dunque ad escludere la responsabilità – il fatto che l'attrice si fosse introdotta nella stanza ove si trovava l'animale e avesse fatto il gesto di accarezzarlo, nonostante l'espresso invito ad astenersi rivolto dalla moglie del proprietario, ivi presente. Al contrario, invece, si è ritenuto sussistere la responsabilità esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita nell'ora di chiusura al pubblico, era assalito dal cane del proprietario (Cassazione Civile 4160/1981).

Alla responsabilità di natura civilistica si accompagna ed aggiunge quella di cui al Codice Penale, integrando l'ipotesi del danno cagionato dal cane, il reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 del Codice Penale, che così recita (per quanto qui interessa): *"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239... Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale"*, che si ricollega alla contravvenzione di cui all'art. 672 del Codice Penale, rubricato "Omessa custodia e mal governo di animali", oggi depenalizzata e soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Il quale così recita: *"Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa sanzione soggiace: 1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone"*.

Dal punto di vista della responsabilità penale, la Giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo di custodia dell'animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (in tal senso Cassazione Civile 17.10.2017 n. 51448 conforme Cassazione Civile 02.07.2010 n. 34813).

Recentemente, la Corte di Cassazione penale si è espressa con riferimento al caso di un portalettere che, indossando il casco e la divisa, era giunto con la moto davanti al cancello aperto dell'abitazione e, sebbene invitato a non entrare e a fermarsi, aveva percorso il viale che conduceva alla villa con il braccio proteso in avanti per porgere una busta, ed era stato aggredito dal cane, sfuggito alla presa della padrona.

Nel caso citato, la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la

sentenza assolutoria di primo grado, rilevava che la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Corollario di ciò è che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, pur se all'interno dell'abitazione.

Stante tale premessa, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza 17133 del 13.01.2017, nell'affermare la penale responsabilità del proprietario anche laddove la pericolosità dell'animale sia appositamente segnalata, così si esprime: *"Non è sufficiente l'apposizione di un cartello di pericolo per esentare il proprietario di un animale domestico dalla responsabilità delle lesioni provocate a soggetti terzi"*.

Avv. Cinzia Milani
Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Corte di Cassazione, IV Sez. Penale sent. n. 51488 del 17 ottobre 2017

"In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed è dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione (Sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017, Guadagna, non mass). La sentenza in questione ricorda anche che in materia di lesioni colpose è costante l'insegnamento di questa Corte per cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione (Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 n. 18814), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012)".

AZZANNATA DAL DRAHTAR SFUGGITO AL PROPRIETARIO FERITE GRAVI PER UNA PASSANTE, MORSO ANCHE IL SUO CANE

È stata azzannata con tale violenza che le si vedeva l'osso. Nella disavventura di una signora di un comune della Riviera del Brenta, nel Veneziano, ci sono tutte le componenti tipiche di un fenomeno dalle dimensioni vastissime: secondo una recente statistica, ogni anno si registrano in media in Italia, dove la "popolazione canina" ammonta a sette milioni di esemplari, settantamila aggressioni di cani contro l'uomo, e negli ultimi anni gli episodi di morsicature con danni fisici rilevanti, gravi o mortali sono pure cresciuti del dieci per cento (in una sola città media come Vicenza, nel 2017 sono stati denunciati oltre 500 casi).

C'è un animale di una certa mole, un drahtaar, un cane da caccia, anche se non aggressivo come altre razze; c'è la solita leggerezza del proprietario, che lascia il cancello di casa socchiuso; c'è una donna di 63 anni che sta solo camminando sul marciapiede con il suo cagnolino al guinzaglio. E' la miccia che accende le polveri. Il drahtaar esce in strada, ringhia contro il Fido più piccolo che per paura si avvinghia alla sua padrona, la quale per salvarlo lo prende in braccio. E così diventa il bersaglio dell'attacco del "cagnone", che affonda i suoi denti sul

ginocchio della povera signora, riuscendo a mordere anche il cane di piccola taglia.

Per fortuna, l'incidente non ha avuto esiti tragici, perché succedono anche questi; secondo uno studio dell'Asl di Firenze, tra il 1984 e il 2009 le aggressioni con esito mortale sono state 32, più di una all'anno. Ma i postumi sono stati comunque pesanti. La signora, piena di dolori e paura, è stata costretta a chiamare l'ambulanza e ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dove, oltre a praticarle l'antitetanica, le hanno riscontrato ferite lacero contuse e un'ampia e profonda lesione del comparto laterale del ginocchio sinistro con esposizione ossea, tanto da doverle apporre punti di sutura: l'ematoma era impressionante. E anche il cagnolino è finito dal veterinario. Proprio un fine anno da dimenticare: era il 31 dicembre 2017.

Oltre alle sofferenze fisiche e a allo shock, la donna si è dovuta sottoporre a lungo a medicazioni delle ferite, a radiografie e a una visita ortopedica, e le rimarrà pure una gran brutta cicatrice che profila anche un danno estetico.

Per fortuna, il padrone del drahtaar aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi del capofamiglia che copriva anche i danni causati dall'animale: la danneggiata sarà pienamente risarcita senza problemi. Ma non è così scontato. Avere un cane comporta responsabilità civili e penali ma l'assicurazione non è obbligatoria. Dal 2009 l'obbligo vige solo in alcuni casi che non dipendono più dalla razza, come aveva stabilito una precedente ordinanza del 2006 introducendo 17 razze pericolose "da assicurare" tra cui Rottweiler e Pitbull: è il veterinario che stabilisce quando un cane va assicurato, e l'assicurazione diventa obbligatoria se l'animale ha già manifestato atteggiamenti pericolosi. In tutti gli altri casi, assicurare il proprio Fido è una libera scelta del padrone, che non sempre agisce in tal senso, se pensiamo che assicurare un cane non a rischio costa 40 euro l'anno, che possono aumentare del 60% per quelli pericolosi, e che le polizze coprono solo determinati rischi.



NULLA DI MENO, NULLA DI PIÙ

Quando il risarcimento
è cumulabile con
un'altra indennità

LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO NELLE RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Le indicazioni sul discusso principio
secondo cui il danno non deve
tradursi in vantaggio

CUMULARE NO, MA RISARCIRE QUELLO CHE È DOVUTO SÌ

Non di rado sono le compagnie
a sfruttare prestazioni già erogate
da altri Enti per non pagare il resto





LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO NELLE RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

LE INDICAZIONI SUL DISCUSO PRINCIPIO SECONDO CUI IL DANNO NON DEVE TRADURSI IN VANTAGGIO

Compensatio lucri cum damno, letteralmente "compensazione del guadagno con il danno", è il brocardo latino che comprende i casi in cui da un fatto negativo (illecito) si generano anche conseguenze vantaggiose per il danneggiato. È del 22 maggio scorso l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, tramite gli arresti nn. 12564, 12565, 12566 e 12567, ha fornito importanti criteri interpretativi in ordine a questa fattispecie.

I casi da cui originano le pronunce

La sentenza 12564 trae origine dalla domanda di risarcimento di una vedova per tutti i danni subiti dalla scomparsa del marito, deceduto a seguito di incidente stradale, compresa la perdita di tutti i contributi economici che le erano stati erogati in vita dal de cuius.

Il caso deciso dalla sentenza n. 12565 riguarda la tragedia di Ustica e, in particolare, la domanda di indennizzo della società proprietaria del velivolo contro i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti.

La sentenza 12566 ha ad oggetto l'incidente occorso al conducente di un motociclo, qualificato come danno in itinere, cioè con intervento dell'assicuratore sociale.

La sentenza 12567, infine, attiene a un caso di medical malpractice, ossia la domanda di risarcimento proposta dai genitori, quali esercenti la potestà ed in proprio, di una bambina gravemente lesionata per ritardata esecuzione di parto cesareo.

La Terza Sezione aveva rimesso i casi tramite ordinanza alle Sezioni Unite perché dirimessero i contrasti di giurisprudenza relativi a questi quesiti:

- se dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto all'aveve diritto (moglie in questo caso) va detratto l'ammontare capitalizzato della pensione di reversibilità di cui gode la superstite (sentenza 12564);
- se nell'ammontare del danno da fatto illecito debba essere detratto l'indennizzo assicurativo ottenuto in conseguenza di

quel medesimo fatto e, in particolare, se alla società proprietaria del velivolo vada scomputato nel danno da fatto illecito richiesto quanto essa ha già ottenuto a titolo di indennizzo dalla compagnia assicuratrice dell'aereo (sentenza 12565);

- se dal risarcimento del danno da incidente stradale causato da terzo, debba essere detratto quanto riconosciuto a titolo di rendita per inabilità permanente dall'Inail in favore di un lavoratore infortunatosi nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro (sentenza 12566);
- se nel danno patrimoniale riconosciuto per un minore macroleso a seguito di responsabilità sanitaria debbano essere detratte, dal totale delle spese di assistenza personale qualificata, quelle dell'accompagnatoria già riconosciute dall'Inps (sentenza 12567).

La vera questione sottesa è se dall'ammontare di un risarcimento erogato in favore di un soggetto debba o no essere sottratto l'ammontare dei vantaggi patrimoniali che, a diverso titolo, si generano in conseguenza di quello stesso fatto. Quindi la domanda posta alle Sezioni Unite era se la "compensatio" operi come regola generale del diritto o solo in relazione a determinate fattispecie, se cioè bisogna sempre detrarre dal patrimonio del danneggiato prima del fatto illecito il patrimonio dello stesso dopo il fatto, o se bisogna prima procedere alla liquidazione e poi, eventualmente, dare corso alla compensatio.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite

Il principio della compensatio lucri cum damno è ben radicato nel pensiero della Corte di Cassazione da tempo. Si parla, non a caso, di "indifferenza del risarcimento" nel senso che: "il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento" (Cass. Civ., Sez. III, 11.7.1978 n. 3507).

Ciò che è sempre rimasto controverso è la portata di tale principio e il suo ambito di operatività, i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, specie nei casi in cui il vantaggio patrimoniale accumulato dal danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da altri elementi quali un diverso titolo e i soggetti obbligati siano a loro volta diversi. Questo è uno dei temi sottostanti alle soluzioni di cui alle sentenze in commento, ovvero se l'incremento patrimoniale ottenuto dal danneggiato, grazie ad un beneficio patrimoniale collaterale avente un proprio titolo e una diversa relazione causale con un diverso soggetto obbligato - per legge o per contratto - a quella erogazione, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi al risarcimento o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento.

Sino ad oggi, la Corte aveva sempre risolto il dilemma

applicativo dell'istituto della compensatio, in presenza di diversi soggetti obbligati, con l'applicazione del cumulo del vantaggio patrimoniale. La compensatio, infatti, potrebbe operare "solo quando il pregiudizio e l'incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto", mentre non opera "quando il vantaggio derivi da titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto condizione (la mera occasione e non la causa, ndr) perché il diverso titolo spieghi la sua efficacia" (Cass., Sez. III 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. III, 28 luglio 2005, n. 15822). Tuttavia, le ordinanze di rimessione si proponevano già di superare questo tipo di interpretazione asimmetrica dell'art. 1223 c.c. con una verifica in tema di assorbimento del beneficio nel danno, tramite un test eziologico legato al criterio causale delle poste di danno e del beneficio.

Le Sezioni Unite disattendono quest'impostazione, criticandola per l'eccessivo automatismo ad essa sotteso, perché condurrebbe a un'eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito del danneggiante (ad es. in caso di morte del congiunto e nuova prestazione lavorativa del danneggiato avente diritto prima innocupato; oppure alle conseguenze positive derivanti dall'accettazione di eredità da parte degli eredi della vittima).

Affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all'asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finirebbe "per ridurre la quantificazione del danno, e l'accertamento della sua stessa esistenza, ad una mera operazione contabile, trascurando così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato". In realtà le Sezioni Unite ritengono che sia proprio la funzione del vantaggio patrimoniale conseguito a dover avere rilievo decisivo nell'indagine, per cui la prospettiva "non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria".

Nessuna applicazione automatica del principio ma "un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, una ragionevole applicazione del difalco".

Coincidenza di soggetto erogatore del risarcimento e del vantaggio patrimoniale

In tale caso, secondo le Sezioni Unite opera sempre la compensatio. Ritengono infatti i giudici del Palazzaccio che le ipotesi in cui, "pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (...), vi è piena operatività della compensatio: "vale la regola del difalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa".

Non coincidenza di soggetto tra chi è tenuto al risarcimento e chi eroga la prestazione patrimoniale

In caso invece di diversità di soggetti, la Cassazione ritiene debbano sussistere due requisiti fondamentali. Il primo è

operare un vaglio tra "classi di casi", ovvero verificare la funzione specifica esercitata dal vantaggio patrimoniale (ad esempio nel caso di assicurazione sulla vita non si avrà mai alcuna compensatio tra l'indennità ed il risarcimento, "perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante"). Il secondo è la sussistenza di un meccanismo di rivalsa/surroga in capo all'erogatore del vantaggio patrimoniale. Dice, infatti, la Corte che è solo se esiste un diritto di surroga o di rivalsa o recupero "teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all'azione di "recupero" opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale", che potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento". In assenza di questo meccanismo si finirebbe, secondo la Corte, per premiare ingiustamente il danneggiante, poiché attraverso il non cumulo esso potrebbe vedere ingiustamente alleggerita la propria posizione.

Dopo queste doverose premesse (diversità di soggetti - verifica per caso concreto - funzione del vantaggio patrimoniale e sussistenza del meccanismo di rivalsa/recupero), veniamo alle soluzioni della Suprema Corte ai casi concreti prima esposti.

Quando la compensatio lucri cum damno è inapplicabile - sent. n. 12564 S.U. 22.5.2018

Le Sezioni Unite escludono che la pensione di reversibilità debba essere decurtata dal risarcimento del danno patrimoniale. Quanto alla "funzione" dell'emolumento, la Corte precisa infatti che l'erogazione della pensione di reversibilità «non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito, ma costituisce, piuttosto, l'adempimento di una promessa», e cioè quella che, «a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno». La pensione di reversibilità costituisce, cioè, una specifica tutela previdenziale che protegge i superstiti dall'insorgenza di uno stato di bisogno a seguito della morte del familiare.

In questo caso la Corte ritiene che il beneficio ottenuto dal superstite tragga origine dai sacrifici svolti in vita dal defunto e che il fatto illecito sia soltanto un'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la sua ragione giustificatrice, appunto, nel rapporto di lavoro pregresso e nei contributi versati dal deceduto che si configurano come una serie causale autonoma e indipendente rispetto alla circostanza che determinò la morte.

Da ultimo, la Corte rileva giustamente come il legislatore non abbia comunque previsto alcun meccanismo di surroga/rivalsa che consenta all'assicuratore sociale di ottenere dal responsabile il pagamento dell'importo capitalizzato della reversibilità: ed infatti, nessuna delle norme richiamate da

Cass. Civ., sez. III, 13.06.2014 n. 13537 (art. 1916, comma IV c.c.; art. 14 l. 222/1984; artt. 41 e 42 l. n. 183/2010) «lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro dell'Inps nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la morte del congiunto».

Applicazione della compensatio lucri cum damno sent. n. 12565 S.U. 22.5.2018

Nella seconda delle sentenze in oggetto, invece, la Corte ritiene l'istituto pienamente applicabile. La funzione dell'indennità assicurativa, infatti, è quella di risarcire il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso. In pratica: "soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito".

Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, i due diritti di credito spettanti al danneggiato, "pur avendo fonte e titolo diversi, tendono a un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato danneggiato", ovvero: "l'eliminazione del danno causato nel patrimonio dell'assicurato danneggiato per effetto della verifica del sinistro".

Ne consegue quindi che, quando il risarcimento del danno interviene prima dell'indennizzo assicurativo, questo non avrà luogo, diversamente quando è l'indennizzo ad essere stato erogato prima del risarcimento, interverrà il meccanismo della surroga, che consente all'assicuratore di vedersi ripetere quanto erogato dal terzo responsabile.

La surrogazione ex articolo 1916 "funge da meccanismo di raccordo", ed è fondamentale, in quanto, "mentre consente all'assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all'assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte riparazione del pregiudizio subito".

Viene così rispettato il principio indennitario, più volte ribadito dalla miglior giurisprudenza (desumibile dagli articoli 1882, 1904 1905 c.c., articolo 1908 c.c., comma 1, articolo 1909 c.c., articolo 1910 c.c., comma 1 vedi Cass. Sez. 3, 29 gennaio 1973, n. 293; Cass., Sez. 3, 7 giugno 1977, n. 2341; Cass., Sez. 3 maggio 1979, n. 2595). Viene altrettanto salvaguardato, in questo modo, "il principio di responsabilità (articoli 1218 e 2043 c.c.), per cui l'autore del danno è in ogni caso tenuto all'obbligazione risarcitoria, senza possibilità di vedere elisa o ridotta l'entità della relativa prestazione per effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata".

Peraltro, in tema di surroga la Corte non condivide l'interpretazione di questo istituto secondo il principale filone giurisprudenziale fin qui sostenuto, ovvero che la surroga dell'assicuratore opererebbe solo a partire dalla comunicazione dell'avvenuto indennizzo da parte dell'assicuratore, in assenza della quale comunicazione il diritto non sussisterebbe. La Corte disattende quest'orientamento, stabilendo invece che "il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento

dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile". Di conseguenza, "poiché nel sistema dell'articolo 1916 c.c. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli". In definitiva, "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto". Il danneggiato, pertanto, "una volta che abbia riscosso l'indennizzo dal proprio assicuratore, non può agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un pregiudizio identico".

Il danno in itinere con intervento dell'assicuratore sociale - sent. n. 12566 S.U. 22.5.2018

Nel caso di rendita o comunque di prestazioni erogate dall'assicuratore sociale (in questo caso l'Inail), "la rendita corrisposta soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal



lavoratore".

Non solo la funzione è dunque analoga tra rendita Inail e danno civilistico, ma "il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all'Inail l'importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato". Il disposto è quello regolato dagli artt. 1916 c.c. e art. 142 Cod. Ass. che disciplina un articolato sistema di dichiarazioni, tramite le quali l'assicuratore privato è in grado di conoscere il diritto del danneggiato a ricevere determinate prestazioni dall'ente sociale. Anche in questo caso, la surrogazione impedisce al danneggiato di poter godere contemporaneamente di prestazioni erogate per il medesimo fine e, al tempo stesso, consente all'Ente erogante di recuperare le prestazioni svolte in favore del beneficiario dal soggetto terzo responsabile. La massima, quindi, per la questione in oggetto è la seguente: "L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito".

L'indennità accompagnatoria quale prestazione sanitaria - sent. n. 12567 S.U. 22.5.2018

La decisione n. 12567/2018 fa riferimento alla Legge 11

febbraio 1980, che riconosce l'indennità di accompagnamento in favore di coloro i quali, anche minorenni, necessitano di assistenza continua, anche per la deambulazione; prestazione, questa, che ha sicuramente una funzione "solidaristica ed assistenziale".

Secondo la S. U., peraltro, per applicare la c.d. compensatio in tale ipotesi, deve ricorrere una duplice condizione. La prima è che "il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito". La seconda condizione è che "sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell'evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente obbligato a restituire all'amministrazione pubblica l'importo corrispondente al beneficio da questa erogato all'assistito". L'esito di queste verifiche nel caso di specie induce a ritenere "applicabile lo scomputo compensatio, con la sottrazione, dall'ammontare del risarcimento del danno, del valore capitalizzato della indennità di accompagnamento". Anche in questo caso l'indennità è volta a ristorare il medesimo pregiudizio patrimoniale del danneggiato, ovvero quello di dover retribuire personale qualificato affinché presti assistenza ad un soggetto danneggiato.

D'altro canto, "la presenza di uno strumento di riequilibrio, idoneo a escludere che l'autore della condotta dannosa finisca per giovare di quella erogazione solidaristica e nello stesso



tempo a mantenere la stima del danno entro i binari della ragionevolezza e della proporzionalità, è rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 41, che consente all'ente erogatore di pensioni, assegni ed indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente e corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, di recuperarle nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni".

L'art. 41 della L. n. 183 del 2010 "determina i presupposti non solo per il recupero da parte dell'istituto erogatore, ma anche per una imputazione del beneficio collaterale del risarcimento, non potendo l'autore della condotta colposa essere tenuto a rispondere due volte per lo stesso fatto, una volta (verso il danneggiato) per un importo pari all'intero ammontare del danno risarcibile, l'altra (verso l'amministrazione pubblica) per un importo corrispondente al valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento erogato dall'Inps".

Quindi, per quel che attiene alle spese di assistenza qualificata da erogarsi al neonato rimasto lesionato in occasione del parto, la massima delle Sezioni Unite ricavabile dal caso in oggetto è la seguente: "Dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto".

Tutto chiarito quindi in termini di compensatio?

Non proprio, perché la Cassazione ha più volte precisato che ai quattro quesiti oggetto delle sentenze si è voluto rispondere solo nei limiti della loro rilevanza, per voler quindi dare una risposta concreta ad un contrasto giurisprudenziale. Nessuna regola generale ed onnicomprensiva, quindi, ma, di volta in volta, esame del caso specifico e verifica preliminare dei presupposti di applicazione della compensatio (funzione dell'indennizzo e possibilità di surroga della prestazione erogata).

La dibattuta questione delle polizze infortuni

Certamente grande rilievo e financo preoccupazione potrebbero destare le pronunce in oggetto in relazione alle diffusissime polizze infortuni che - sia chiaro - non sono oggetto delle sentenze esaminate. Certamente esse coprono o soddisfano un bene che non è il danno non patrimoniale tipico del risarcimento danni.

Le tabelle sulle quali le polizze infortuni si basano sono, infatti, di diversa fonte (Ania/Inail nelle polizze infortuni private), come diversi sono i parametri monetari di liquidazione (peraltro la Cassazione in passato definì lecita la sproporzione tra le indennità previste nella polizza e le conseguenze realmente invalidanti del soggetto percettore, v. Cass. 5119/2002). Le polizze infortuni, in realtà, vanno a coprire le conseguenze negative nei termini di quella che un tempo era definita la "capacità lavorativa generica" (ovvero la generica attitudine lavorativa certamente diversa dal pregiudizio biologico permanente non patrimoniale).

Alla luce della disamina che precede, quindi, è possibile affermare che non dovrebbero sussistere dubbi sulla

cumulabilità di indennizzo e risarcimento. Peraltro, già in precedenza (Cass. 13233/2014), gli Ermellini avevano evidenziato che "(...) la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l'indennizzabilità d'un danno presunto, pagato ugualmente l'indennizzo".

In sostanza veniva anticipato uno dei due principi cardine delle pronunce commentate, la funzionalità del beneficio deve essere la medesima del risarcimento. Ad una attenta lettura di tutte e tre le decisioni qui esaminate, del resto, ove le SSUU hanno deciso per l'applicabilità del principio de quo, si può notare che si parla di "pregiudizio identico" (n. 12565/18), "stesso titolo" (n. 12566/18), "medesimo pregiudizio" (n. 12567/18). Va altresì rilevato che nessun contratto di polizza infortuni informa il contraente della possibilità di non ricevere alcun indennizzo in caso di evento generatosi a seguito di fatto illecito e in presenza di un civilmente responsabile: conseguenza che già darebbe luogo ad una macroscopica diversità di tariffe e premi, laddove l'indennità non venisse poi effettivamente erogata.

avv. Andrea Piccoli
Foro di Treviso

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Corte di Cassazione, Sezioni Unite Sent. n. 12.566/2018

"Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita INAIL da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno. Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, va enunciato il seguente principio di diritto: «L'importo della rendita per l'invalidità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito».

CUMULARE NO, MA RISARCIRE QUELLO CHE È DOVUTO SÌ NON DI RADO SONO LE COMPAGNIE A SFRUTTARE PRESTAZIONI GIÀ EROGATE DA ALTRI ENTI PER NON PAGARE IL RESTO

Il lavoratore infortunatosi non può cumulare la rendita Inail con il risarcimento, come ha sancito la Cassazione a Sezioni Unite, ma ciò non toglie che abbia diritto a vedersi risarcito l'intero danno. Un concetto che va ribadito, perché non capita di rado una sorta di "compensatio al contrario", quando cioè le compagnie assicurative, pur di non pagare, asseriscono che l'infortunato ha già percepito tutto dall'Istituto rifiutandosi di liquidare il differenziale legittimo.

Una vicenda paradigmatica, al riguardo, è quella capitata a un giovane portalettere di 27 anni che nel 2013, a Portogruaro, in provincia di Venezia, mentre stava consegnando la corrispondenza in ciclomotore, è rovinato malamente a terra a causa di un avvallamento sull'asfalto, impossibile da vedere con la pioggia battente di quel giorno di fine marzo.

I postumi riportati nella caduta sono risultati pesanti: distorsione del ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale, per un danno biologico permanente valutato in 15 punti, svariati giorni di convalescenza, un intervento chirurgico, riabilitazione e quant'altro.

L'Inail ha ovviamente accertato la menomazione dell'integrità psico-fisica che, per legge, dà diritto all'indennizzo e gli ha corrisposto un importo a titolo, appunto, di indennizzo del danno biologico e di indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Le voci di danno subite dal portalettere, tuttavia, non si limitavano agli aspetti per così dire "previdenziali" su cui è intervenuto l'Inail: c'erano anche la componente del danno morale e le parecchie spese mediche sostenute, solo per citarne un paio. Per la compagnia di assicurazione dell'Anas, l'ente gestore del tratto di strada in questione responsabile dell'avvallamento "incriminato", però, null'altro in più sarebbe stato dovuto al lavoratore perché, viceversa, si sarebbe trattato di una duplicazione.

In buona sostanza la liquidatrice di Generali, la compagnia in questione, ha cercato - astutamente e per un lungo periodo - di sottrarsi al dovere di risarcire l'intero danno. I patrocinatori che tutelavano il postino, tuttavia, sono subito intervenuti per tutelare i diritti del proprio assistito ed è bastato invitare l'assicurazione a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, condizione necessaria per istruire una causa che il lavoratore avrebbe senza dubbio alcuno vinto, perché la compagnia stessa decidesse di giungere a più miti consigli. Ed è dunque stata raggiunta una soluzione extragiudiziale sulla somma eccedente rispetto alla liquidazione corrisposta dall'Inail, che il portalettere ha regolarmente e giustamente ottenuto.



L'intervista Dott. Franco Bettoni

NON SI PUÒ MORIRE DI LAVORO

Con la ripresa economica aumentano anche le vittime di incidenti sul lavoro

TROPPE LE IMPRESE NON IN REGOLA CON LA SICUREZZA

L'analisi del presidente dell'Anmil sulla recrudescenza del fenomeno infortunistico

STRITOLATO DAI DENTI DEL MACCHINARIO AZIONATO DAL TITOLARE

Un'errata manovra e tante violazioni alla base dell'ennesima morte bianca



TROPPE LE IMPRESE NON IN REGOLA CON LA SICUREZZA

L'ANALISI DEL PRESIDENTE DELL'ANMIL SULLA REGRUDESCENZA DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

Dott. Bettoni, questi primi mesi del 2018 sono stati terribili sul fronte degli incidenti sul lavoro. Cosa succede?

È assolutamente vero che in questa prima parte dell'anno l'opinione pubblica è rimasta impressionata dalla lunga serie di incidenti letali, spesso con più vittime, verificatisi in varie aree del Paese. Ma che non si trattasse di una semplice impressione è stato certificato dalle risultanze statistiche pubblicate mensilmente dall'Inail. Già nel primo trimestre 2018 si era registrato un aumento di incidenti mortali di ben l'11,6% rispetto allo stesso trimestre 2017. Fortunatamente la crescita si è progressivamente attenuata nei mesi successivi scendendo a +3,7% nei primi cinque e a -0,8% nel primo semestre (ultimo dato disponibile). Secondo i nostri esperti la ripresa del fenomeno è da ricondurre a una serie di fattori connessi all'avvio e al consolidamento della ripresa economica. A partire dal 2014/2015, infatti, ai primi segnali di ripartenza della produzione industriale, la dinamica infortunistica (fino ad allora in sensibile calo) ha iniziato a dare segnali di risveglio mantenendosi su livelli allarmanti che proseguono ancora oggi. In questi anni l'aumento dei ritmi di lavoro, il più intenso utilizzo degli impianti, l'immissione di manodopera poco qualificata e precaria sono alcuni degli elementi che hanno contribuito a determinare tale situazione.

Quali sono i settori più esposti e gli infortuni più frequenti?

La ripresa degli infortuni sul lavoro ha riguardato le aree geografiche e settoriali che hanno trainato la ripresa economica. Nel primo semestre 2018 l'aumento si è infatti verificato solo nel Nord Ovest e nel Nord Est, mentre il dato è rimasto stabile al Centro e in sensibile calo al Sud e nelle Isole.

Gli infortuni mortali, che pure in questo primo semestre hanno segnato un lieve decremento (dai 473 morti dei primi sei mesi del 2017 ai 469 dello stesso periodo 2018), risultano in netto calo nell'Agricoltura (da 56 a 43 vittime) e tra i lavoratori pubblici (da 16 a 7) ma fanno registrare un sensibile incremento nell'Industria e Servizi (da 401 a 419 lavoratori). In particolare, i settori più colpiti sono proprio quelli del comparto industriale in cui si registrano i maggiori segnali di ripresa produttiva, come la Metallurgia (da 1 a 5 morti), i Trasporti (da 33 a 42), le Costru-

zioni (da 23 a 27), i Servizi alle imprese (da 6 a 16).

Quanto alle modalità di accadimento, le più frequenti sono purtroppo sempre le solite: cadute dall'alto (da tetti o impalcature) nelle Costruzioni, ribaltamento di trattori in Agricoltura, ustioni o traumatismi nella Metallurgia e Lavorazione dei metalli. Frequenti sono anche le morti causate da mezzi di trasporto che nel solo primo trimestre 2018 sono costati la vita a quasi 150 persone: si tratta sia di operatori del settore (camionisti, autisti di autobus o altri mezzi) sia di "infortuni in itinere" che colpiscono varie categorie di lavoratori nel percorso casa-lavoro-casa.

Una delle emergenze riguarda il numero di lavoratori avanti con gli anni che si infortunano. Condividi quest'analisi?

Generalmente i lavoratori più soggetti a infortuni sono i più giovani e gli anziani. I primi a causa della poca esperienza, mancanza di formazione, precarietà e un pizzico di sottovalutazione dei rischi; gli altri per evidenti motivi legati alla minore lucidità e capacità di concentrazione di persone che, causa la crisi e i recenti provvedimenti sull'allungamento dell'età pensionabile, sono costrette a rimanere ad esercitare lavori spesso usuranti. I dati statistici del primo semestre 2018 evidenziano che la classe di età 51-65 anni è quella che ha subito il maggior incremento di infortuni mortali: dai 203 del primo semestre 2017 si è passati a 234, con un +15,3%, a fronte del leggero calo dello 0,8 complessivo.

Gli incidenti non succedono mai per fatalità. Quali sono le norme infrante più frequentemente? E quali azioni dovrebbe promuovere il nuovo Governo?

Dai dati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che dicono tutto, nel 2017 per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro sono state 22.611 le aziende controllate, in gran parte nel settore dell'edilizia. Di queste ben 17.580 erano irregolari, il 77,8% del totale (+3,5% rispetto al 2016). In tutto sono state

rilevate 36.263 violazioni, di cui 28.364 penali e 7.899 amministrative. Quanto alle irregolarità nell'applicazione degli obblighi previsti dal "Testo unico sicurezza sul lavoro", il 55% delle violazioni ha interessato il mancato rispetto del Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili; il 37% il Titolo I, l'8% violazioni degli obblighi derivanti da rischi specifici. Nel dettaglio: 29% irregolarità nella prevenzione dai rischi di caduta dall'alto; 13% sorveglianza sanitaria, 12% formazione e informazione, 9% rischi elettrici, utilizzo di attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, 9% valutazione dei rischi (Pos, Psc, Duvri). Formazione, prevenzione, controlli: queste sono le linee direttrici su cui dovrebbero muoversi le Istituzioni per garantire una reale tutela dei lavoratori.

L'Anmil si batte da sempre per la sicurezza sul lavoro. Quali sono le iniziative in cantiere?

Come sempre stiamo lavorando su più fronti, nella convinzione che occorra costruire una radicata cultura della prevenzione dei rischi. Tra le iniziative che stiamo avviando in questo periodo, mi preme segnalare la nuova edizione del concorso scolastico "Primi in sicurezza" che si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado e che negli anni ha visto la partecipazione di oltre quattromila Istituti e un milione e trecentomila studenti. Stiamo anche definendo accordi con molte scuole elementari per parlare ai bambini di sicurezza con un progetto a loro dedicato. Abbiamo poi in corso interessanti contatti anche con le aziende per parlare di prevenzione ai lavoratori in modo nuovo e coinvolgente, piuttosto che, come spesso accade, freddo e burocratico. E infine stiamo organizzando due importanti appuntamenti: il 10 settembre, al Cnel, presenteremo il secondo Rapporto annuale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il 14 ottobre, in tutte le province, celebreremo la 68. edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali.

STRITOLATO DAI DENTI DEL MACCHINARIO AZIONATO DAL TITOLARE UN'ERRATA MANOVRA E TANTE VIOLAZIONI ALLA BASE DELL'ENNESIMA MORTE BIANCA

Non per una caduta, ma stritolato dai "denti" di una benna manovrata dal padre del titolare. Così è morto, il 16 gennaio 2017, un 40enne residente in Riviera del Brenta: un tragico esempio di come si sottovalutino le misure di sicurezza nel

lavoro, con la conseguenza che l'errore umano diviene fatale.

Succede in un'autodemolizione dove l'operaio lavorava da anni e l'infortunio, non bastasse lo strazio, si tinge di giallo: viene riferito che sarebbe caduto da solo da uno scaffale alto tre metri. Ma lo Spisal, l'autopsia e alcune indiscrezioni smentiscono la ricostruzione.

Trapela un'altra verità: il lavoratore è stato colpito da un macchinario in movimento condotto da altri e in una zona dell'azienda diversa. I patrocinatori della famiglia chiedono alla Procura di approfondire l'inquietante dinamica. E alla fine il Pm stabilisce che è andata proprio così.

Agli imputati, il titolare e il padre, si contesta la colpa consistita in "negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni". In primis, hanno "omesso la valutazione dei rischi connessi alle operazioni di immagazzinamento e movimentazione dei motori", effettuate nella deregulation totale. Hanno patteggiato 15 e 7 mesi e la famiglia della vittima è stata risarcita. Ma resta il rimpianto per una tragedia evitabile.

Studio3A breaking news

N.23 SETTEMBRE 2018



Quando la vita riparte da un canestro
Studio3A sarà partner della Millennium Basket in carrozzina



Studio3A mette la "X"
A disposizione dei consulenti personali 24 nuove 500X per essere ancora più efficienti nel servizio agli assistiti



**Andrea Persico:
l'uomo degli incendi di Studio3A**
Il nuovo esperto "dedicato" a questa tipologia di sinistri



**Anche negli incidenti
l'apparenza può
ingannare**

La caparbiazza dei familiari e di Studio3A rendono giustizia a un ragazzo deceduto per colpe d'altri



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



QUANDO LA VITA RIPARTE DA UN CANESTRO STUDIO 3A SARÀ PARTNER DELLA MILLENNIUM BASKET IN CARROZZINA

Storie come queste Studio3A ne ha seguite e ne segue tante, di persone che dall'oggi al domani, a causa di un incidente, si ritrovano l'esistenza stravolta e devono convivere con gravi e invalidanti macrolesioni. E per loro si batte, con ancora più forza, per dare una risposta alle loro innumerevoli esigenze, perché mai come in questi casi un risarcimento non è un capriccio, ma una condizione essenziale per garantire a questi danneggiati la possibilità di sottoporsi alle cure di cui necessitano, di riprendersi, per quanto possibile, fisicamente e psicologicamente, e di condurre una vita dignitosa. La società del dott. Ermes Trovò non poteva dunque restare insensibile alla richiesta di partnership del ASD Padova Millennium Basket, onlus che, attraverso lo sport, persegue la stessa, nobile mission.

Nata nel 1999, la società presieduta da Primo Fior si propone di



promuovere e avvicinare al basket in carrozzina il più alto numero possibile di persone con disabilità, "dando loro la possibilità di praticare a livello agonistico questo sport" spiega il presidente. E ai vertici nazionali: il sodalizio, riconosciuto dal Coni e affiliato alla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, è una delle realtà storiche nel panorama nazionale e internazionale e vanta nel suo palmares vari successi tra cui una Coppa Europea Willy Brinkmann, una Coppa Italia e una Super Coppa Italiana. Hanno vestito questa gloriosa maglia cestisti che poi si sono affermati e sono diventati anche "azzurri": attualmente, la rosa vede tre atleti nella nazionale under 22 (Mattia Scandolaro, Pedro Lessa e Amine Gamri), una nella nazionale maggiore femminile (Melissa Rado) e due in quella maggiore maschile (Enrico Foffano e Nicola Favretto). Un'attenzione rivolta non solo agli adulti, perché il Millennium,

oltre alla prima squadra che milita in serie B, composta da una quindicina di cestisti (uomini e donne), dal 2006 ha anche una squadra giovanile, le Iene, che disputa il suo campionato nazionale: entrambi gli schieramenti giocano al palazzo dello sport di Camposampiero, ma si trasferiranno presto a Piombino Dese, sempre nel Padovano.

"I "senior" sono perlopiù persone rimaste paraplegiche dopo un incidente stradale o sul lavoro, i ragazzi invece, di età compresa tra i dieci e vent'anni, sono così dalla nascita; abbiamo molti casi di spina bifida, ma anche altre patologie" continua Primo Fior, grande appassionato di basket: prima di quello "in piedi" - ha conseguito il patentino di allenatore a 13 anni e giocato fino alla prima divisione -, per poi avvicinarsi, 17 anni fa, a quello in carrozzina. E non lasciarlo più. Ma al di là dei risultati sportivi, il Millennium svolge un'insostituibile funzione sociale. La pratica sportiva è ritenuta uno dei migliori mezzi riabilitativi per contrastare efficacemente gli effetti negativi di una vita sedentaria, considerata ineluttabile conseguenza dell'handicap. L'esercizio fisico costante e di elevata intensità migliora la muscolatura residua non interessata dalla lesione e la capacità cardio-respiratoria, aumentando anche il grado di autonomia dell'individuo nella normale vita di relazione. Non solo. "Facendo sport a questi livelli, stando assieme ai compagni e aiutandosi a vicenda, questi uomini e donne si rendono conto che possono fare le stesse cose di prima, come guidare l'auto, sposarsi, avere una famiglia: cose che, appena subito l'incidente, parevano impossibili. E lo stesso vale per i ragazzi, che crescono nella loro autonomia e un domani non avranno (o avranno molto meno) bisogno del sostegno dei familiari" sottolinea il Presidente.

Dunque, un'attività meritoria, ma anche una disciplina coinvolgente, che rappresenta l'espressione più elevata delle potenzialità residue del disabile motorio, nelle variegate situazioni di handicap. Lo spettatore, fin dal primo approccio con la pallacanestro in carrozzina, dopo che la palla è stata contesa per dare inizio alla gara, si scorda di assistere a un incontro di basket "adattato" ed è colpito dalla carica agonistica dei giocatori e dalla complessità delle scelte tecnico-tattiche individuali e di squadra, che ripropongono in tutto e per tutto quelle di una partita per normodotati. Eppure, l'attenzione per questa pratica è ancora scarsa, le risorse poche. "La nostra società è composta da una quarantina di tesserati tra atleti, allenatori, preparatori e fisioterapisti, a cui vanno aggiunti i dirigenti e i genitori dei ragazzi, che ci aiutano; tutti svolgono quest'attività per pura passione e più di qualche rimborso spese non ricevono - conclude Fior - I costi però sono elevati: solo le trasferte in tutta Italia, tanto più se dobbiamo prendere l'aereo, costano alcune decine di migliaia di euro. Quest'anno abbiamo vinto le finali nazionali e siamo stati promossi in serie A, ma abbiamo dovuto rinunciare e restare in serie B: sostenere una massima serie costa 130 mila euro l'anno e per ora non possiamo permettercela. Siamo sempre alla ricerca di sponsor". Ora, però, c'è un amico in più, Studio3A, a dare il proprio contributo per realizzare il grande sogno, nel 2019, di celebrare il ventennale con la conquista e l'iscrizione al massimo campionato del basket in carrozzina.





ANCHE NEGLI INCIDENTI L'APPARENZA PUO' INGANNARE

La caparbiaità dei familiari e di Studio3A rendono giustizia a un ragazzo deceduto per colpe d'altri

Il 16.09.2014, sulla Sp 457 Asti-Casale, a Castell'Alfero, si consuma l'ennesima tragedia. Il conducente di un autobus "Inchioda" per evitare un'auto che lo precede e il 17enne Edoardo Civitate, che segue in moto, frena a sua volta bruscamente e viene sbalzato nella corsia opposta, dove viene travolto da un altro bus. I familiari, sconvolti, si rivolgono a Studio3A: pare un caso senza speranza, ma emergono presto le manovre imprudenti della vettura, una Saxò. Inizia la battaglia e nel 2016 il Pm di Asti, Luciano

Tarditi, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ottiene il rinvio a giudizio per il conducente dell'auto, un 44enne del posto che, come accerta la CTU cinematica, ha effettivamente creato turbative "buttandosi" sulla Provinciale da una strada secondaria senza osservare la precedenza e, dopo soli 115 metri, "effettuando un'improvvisa e non segnalata svolta a destra". L'assicurazione, però, denega il risarcimento in attesa dell'esito del processo, pendente. Viene dunque avviata

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue



un'azione civile attraverso l'Avv. Giulio Vinciguerra, del foro di Torino. E nella sentenza del luglio 2018 il giudice di Asti, Sara Pozzetti, conferma la stessa dinamica, compresa la colpevole mancanza della freccia, concludendo che "il sinistro va attribuito prevalentemente al conducente della Citroen Saxo", a cui si imputano svariate violazioni del Codice della Strada, stabilendo un congruo risarcimento per i congiunti di Edoardo e ponendo così dei punti fermi sulle responsabilità dell'accaduto.

Dott. Giancarlo Bertolone - consulente personale

UN AGGIORNAMENTO COSTANTE

Ho cercato di seguire al meglio la tragica vicenda di Edoardo e i suoi familiari, che ho incontrato diverse volte. Da quando è stata avviata l'azione civile, oltre al procedimento penale già aperto dalla Procura, la mia attività principale è stata quella di aggiornare costantemente i nostri assistiti sugli sviluppi della causa, stando loro vicino in questi due anni difficili e infondendo coraggio e speranza, fino al positivo epilogo che rende giustizia al ragazzo e ai suoi cari.

Dott.ssa Roberta Zecchin - responsabile sinistri gravi

"CI ABBIAMO CREDUTO FIN DALL'INIZIO"

Quello di Edoardo Civitate è uno di quei casi che, per quanto drammatico, rende fieri del proprio lavoro e ripaga di tanti sforzi. Per com'era stato prospettato, pareva un'impresa impossibile ma appena siamo riusciti ad acquisire i verbali delle autorità e abbiamo potuto istruire la posizione con tutti gli atti, abbiamo compreso come si potessero valorizzare i molti elementi che capovolgevano la prospettiva delle responsabilità. Abbiamo sottoposto la documentazione per un parere a un nostro ingegnere cinematico e sostenuto con ogni mezzo le nostre ragioni nella complessa trattativa con l'assicurazione dell'auto, Reale Mutua, recandoci di persona nella sede di Ancona, inviando subito alla compagnia la richiesta di rinvio a giudizio per l'automobilista da parte del Pm e, a fronte dei ripetuti dinieghi, decidendo di andare fino in fondo e fornendo il nostro contributo per istruire la causa civile. Una tenacia alla fine premiata da un risultato al di là delle attese, sia sul fronte risarcitorio sia per la definizione delle responsabilità.

Avv. Giulio Vinciguerra - foro di Torino

RICONOSCIUTE LE RESPONSABILITÀ PREVALENTI DELLA CONTROPARTE

Ho seguito e accompagnato i clienti a tutte le udienze del procedimento penale, in cui tuttavia abbiamo deciso di non costituirci: scelta che si è rivelata efficace, perché nel civile abbiamo una sentenza di primo grado che interviene prima della fine del processo e stabilisce già l'intero risarcimento, non

una provvisoria che poi rimanderebbe comunque al giudice civile per la quantificazione del danno. Il mio lavoro si è incentrato soprattutto sul civile, dove ho istruito la causa, redatto gli atti di citazione, preso parte alle udienze, in primis quelle di comparso dei testimoni, depositato memorie. Siamo riusciti a far emergere come le turbative create dal conducente della Citroen Saxò che precedeva il bus e il ragazzo in moto, e in particolare l'omesso azionamento della freccia, abbiano innescato la serie causale che, anche per una serie di circostanze sfortunate, ha condotto al decesso di Edoardo. La controparte ha cercato di disconoscere l'elemento centrale della mancata accensione dell'indicatore di direzione, ma nella realtà c'erano ben due testimoni, di cui uno non coinvolto nel sinistro e del tutto "disinteressato", che hanno confermato questa grave lacuna, fornendo un contributo decisivo ai fini probatori. Alla fine l'aspetto più interessante della sentenza è la quantificazione del danno in relazione al concorso di responsabilità, valutata in misura minima in capo al ragazzo, con un'incidenza causale del 30% per il mancato rispetto della distanza di sicurezza: il sinistro è stato attribuito in via prevalente alla condotta di guida dell'automobilista. Un epilogo che fa ben sperare anche per il procedimento penale. Ciò che è stato accertato nel civile, infatti, è lo stesso che nel penale, dove il giudice ha davanti un impianto probatorio simile: le possibilità di giungere a una condanna per il conducente della vettura vi sono tutte.

Nicola De Rossi - ufficio relazioni esterne


TUTTO L'IMPEGNO DI RENDERE PUBBLICAMENTE GIUSTIZIA A EDO E ALLA SUA FAMIGLIA

Sulla vicenda si è sempre mantenuto un profilo basso, evitando di coinvolgere i media con i procedimenti in corso, ma, in accordo con la famiglia, si è deciso di rendere pubblica la sentenza, per due buone ragioni. La prima, la più importante, per rendere giustizia a un ragazzo di cui si è detto che correva veloce e che avesse anche cercato di superare in modo azzardato l'autobus: nulla di tutto ciò. Il giudice civile ha confermato quanto i genitori di Edoardo ripetevano fin dall'inizio, che cioè il loro figlio era prudente e con la testa sulle spalle. La seconda, per sollecitare tutte le persone danneggiate e vittima di ingiustizie a perseguire sempre i propri diritti, anche laddove gli ostacoli sembrano insormontabili.

Raffaele Civitate - papà di Edoardo

LA CONFERMA CHE MIO FIGLIO ERA UN RAGAZZO RESPONSABILE

"Edo" è sempre al centro dei nostri pensieri. Nel primo anniversario della sua scomparsa abbiamo realizzato un libro con i ricordi di amici e parenti; ogni anno, per mantenere vivo il suo sorriso, come gruppo "Tutti insieme per Edo" organizziamo una serata di divertimento con comici importanti. Ed è per lui che abbiamo affrontato questa battaglia con Studio 3A. Volevamo ripristinare la verità sui suoi ultimi momenti di vita e la sua persona, ci facevano troppo male certi commenti seguiti all'incidente, del tipo "questi giovani corrono come pazzi, sono incoscienti, se le cercano". Mio figlio, al contrario, aveva un grande senso di responsabilità, non era un imprudente, non andava forte, come confermano i danni lievi riportati dallo scooter, né stava sorpassando: paradossalmente, se non fosse stato attento e non avesse frenato subito quando l'autobus davanti a lui ha inchiodato, venendo sbalzato nella corsia opposta, e se lo avesse semplicemente tamponato, forse si sarebbe salvato. Non basta a restituircelo, né ad attenuare il nostro dolore, ma oggi possiamo dirgli: "Edo, non è stata colpa tua".



NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



STUDIO3A METTE LA "X" A DISPOSIZIONE DEI CONSULENTI PERSONALI 18 NUOVE 500X PER ESSERE ANCORA PIÙ EFFICIENTI NEL SERVIZIO AGLI ASSISTITI



Le "vecchie" 500 ormai avevano fatto il loro tempo e macinato molti chilometri. E "stavano strette". Era arrivato il momento di "cambiare taglia" e di mettere il turbo anche sul fronte dei trasporti.

Nei giorni scorsi Studio3A ha completamente svecchiato il proprio parco auto aziendale, dotando tutti i propri consulenti personali di 18 Fiat Cinquecento X nuove fiammanti, decisamente più confortevoli, performanti e anche più belle di quelle modello base che utilizzavano precedentemente.

Si tratta di un investimento importante che la S.p.A. ha inteso effettuare, non tanto per una questione di immagine, ma pensando piuttosto, prima di tutto, al servizio per i propri assistiti. La vettura, infatti, è un mezzo di lavoro fondamentale e imprescindibile per i consulenti personali, che sono quella componente dell'azienda, capillarizzata in tutta l'Italia, a diretto contatto con i clienti per tutte le loro esigenze e a disposizione ventiquattro ore su ventiquattro; la "prima linea" che deve rispondere subito a tutte le chiamate e intervenire al più presto, di persona, perché nelle spesso

tragiche vicende seguite dallo studio la presenza fisica e la vicinanza sono cruciali e non possono essere sempre surrogate né dal telefono né dagli strumenti telematici. Dovendo macinare chilometri ed arrivare il più velocemente possibile, il fatto di poter contare su un mezzo consono rappresenta certamente un valore aggiunto. Dunque, uno sforzo economico notevole che riconosce innanzitutto il ruolo della rete dei consulenti personali di Studio3A, fornendo loro uno strumento per svolgere al meglio la propria attività, e che in ultima analisi si tradurrà in un servizio ancora più efficiente a favore dei propri assistiti. Le nuove 500X, "brandizzate" con una banda laterale (naturalmente) "arancione", il colore aziendale, costituiscono quindi il segno tangibile della continua evoluzione, dello sviluppo e della dinamicità della società, anche sul versante dei mezzi di trasporto aziendali che, come si è visto, esercitano tutt'altro che una funzione secondaria. Le Fiat "orange" sono già in viaggio e sfrecciano per le strade italiane per far valere i diritti di tutti coloro - e sono tanti - che si affidano a Studio 3A in tutto il Paese.

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



ANDREA PERSICO
L'UOMO DEGLI INCENDI
DI STUDIO 3A
IL NUOVO ESPERTO
"DEDICATO" A QUESTA
TIPOLOGIA DI SINISTRI



Nel 2016 in Italia i Vigili del Fuoco hanno effettuato 245.727 interventi per incendi, e di questi 32.714 in abitazioni, 9.773 in edifici in genere e 17.800 su auto. Solo pochi dati per capire la frequenza di questo tipo di sinistro e quanto incida nella sfera privata delle persone.

Anche per questo Studio3A, che di incendi ne segue tanti, si è dotato di una professionalità specifica per gestire al meglio queste pratiche: Andrea Persico, 44 anni, per vent'anni perito assicurativo specializzato nelle garanzie rami elementari e responsabilità civile. Ha seguito anche un master di laurea al Politecnico di Milano, "Loss Adjustment Advanced", che lo ha "diplomato" come esperto in tutti i generi di sinistri catastrofali.

«In Studio3A mi occupo di tutti gli incendi, dalla A alla Z – spiega – Prendo contatti con i nostri assistiti, organizzo il primo sopralluogo, di persona o, se la distanza dalla sede è notevole, avvalendomi del nostro network di tecnici fiduciari, e predispongo subito i primi interventi di bonifica incaricando una ditta specializzata sulla base del tipo di incendio e di danni».

Superata la fase "emergenziale", si passa a quella del risarcimento.

«Se il bene colpito è assicurato – continua Persico – prendiamo contatti con le compagnie assicurative o con i periti di parte dell'eventuale terzo responsabile dell'incendio, e in caso di accertamento tecnico preventivo nominiamo un nostro consulente tecnico di parte, oltre a fare subito richiesta dei verbali dei Vigili del fuoco, soprattutto nelle ipotesi di dolo. Affianchiamo i nostri assistiti in tutta la gestione stragiudiziale della pratica fino all'avvenuto risarcimento».

Che fare in caso d'incendio?

«Anzitutto, non cercare di estinguerlo da soli, ma mettersi in salvo e chiamare i pompieri: bastano 40 secondi per restare soffocati dalla combustione dei fumi. Quindi, denunciare il sinistro attraverso l'agente che ha venduto la polizza e iniziare la bonifica per tornare quanto prima ad abitare nei locali, se si tratta di una casa, o per riprendere al più presto il lavoro nel caso di imprese: per un'azienda il danno più consistente è l'interruzione dell'attività che non viene quasi mai risarcita. Infine, il mio consiglio è di rivolgersi sempre a degli esperti per essere seguiti e tutelati nel risarcimento».

Un'accortezza da tenere anche a priori.

«Nel mio lavoro mi piacerebbe riuscire ad "educare" i nostri assistiti a leggere le polizze e capire "l'assicuratese" – conclude lo specialista – Prima di firmare è bene chiedere una consulenza – noi la forniamo gratuitamente – a chi è in grado di spiegare disinteressatamente come "paga" il prodotto che si sta per acquistare, se è adeguato al rischio che si intende coprire: spesso si sottoscrivono polizze assicurative proposte dalle banche che, per essere efficaci, andrebbero però integrate in maniera ottimale».

APPROFONDIMENTI

Studio3A breaking news



L'INCENDIO NON BLOCCA IL LAVORO DELLA FABBRICA FERMO DELL'ATTIVITÀ LIMITATO A POCHI GIORNI, RISARCIMENTO OTTENUTO IN TRE MESI

Il 19 aprile scorso, alle 14.30, un improvviso incendio si sviluppa all'interno di una cabina di verniciatura di una nota azienda del Senese che produce impianti oleodinamici e di lubrificazione e che dà lavoro a oltre venti addetti: ad originarlo, come appureranno i vigili del fuoco di Siena, una causa accidentale, un guasto elettrico dell'impianto di aerazione.

Gli operai con gli estintori contengono le fiamme, che poi vengono spente definitivamente dai pompieri, accorsi sul posto, ma il locale adibito a sala verniciatura va completamente distrutto, viene transennato ed è ovviamente inagibile. E i danni risultano ingenti. Un incidente che rischia di mettere in ginocchio l'azienda.

Il titolare, però, attraverso la consulente personale, Avv. Simona Longo, si rivolge a Studio3A che prende immediatamente in carico il caso, emblematico di come sia fondamentale affidarsi a dei professionisti in queste circostanze particolari per superare le difficoltà e rimettersi al più presto in piedi.

Andrea Persico, lo "specialista" degli incendi della società, ha subito effettuato un sopralluogo nel capannone della fabbrica avviando tempestivamente i lavori di bonifica e di messa in sicurezza degli ambienti e degli impianti elettrici, il che ha consentito alla produzione di ripartire dopo pochi giorni, di rispettare le consegne e di non perdere clienti.

Parallelamente, è stato acquisito il rapporto dei vigili del fuoco, che confermava la natura accidentale del sinistro, è stata verificata la polizza di assicurazione stipulata dall'azienda danneggiata con Vittoria Assicurazioni, che è risultata "capiente": il rischio incendio, cioè, era perfettamente coperto, e sono iniziati subito il confronto e la trattativa con lo studio peritale della compagnia sulla stima dei danni e sulla congrua liquidazione. In soli tre mesi il titolare della fabbrica è stato interamente risarcito, ricevendo dall'assicurazione una somma di oltre quarantamila euro che gli ha consentito di pagare anche tutti i lavori di ripristino. In azienda, passati i primi giorni di trambusto, dell'incendio non si ricordano quasi più: una "pagina nera" che avrebbe potuto sortire conseguenze peggiori ma che è stata chiusa rapidamente, senza particolari strascichi, grazie al lavoro, alla competenza e alla puntualità degli esperti di Studio3A.

MEDIA

Studio3A breaking news



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

101



Anche tra gli inizi di maggio e i primi di agosto Studio3A è stato intensamente impegnato su casi che hanno attirato l'attenzione della carta stampata. Dagli sviluppi di fatti cruenti (omicidi Mennella e Partenza in primis), a nuove vicende di cronaca, tra incidenti stradali (come quelli costati la vita a Edo Civitate e Thomas Famiglietti), sul lavoro (si veda quello fatale ad Antonio Pasquarelli) e... nelle corsie di ospedali e case di riposo. I quotidiani, nazionali e locali, se ne sono occupati diffusamente, trovando nello studio un riferimento imprescindibile per un'informazione puntuale.

30



Numerose anche le emittenti televisive, locali e nazionali, che hanno dato ampio spazio e risalto alle vicende seguite da Studio3A, ma anche al suo lavoro e alle problematiche sollevate. Il tutto con servizi informativi ma anche con interviste all'interno dei Tg per le quali sono stati invitati gli esperti dello studio, come i consulenti personali Salvatore Agosta, che ha riacceso i riflettori sulla "morte dimenticata" di un marinaio siriano, e Riccardo Vizzi, che ha denunciato un assurdo caso di mala assicurazione.

289



Il trimestre in esame, infine, ha visto anche un boom di uscite negli organi d'informazione on line, che rappresentano una componente essenziale per coloro che vogliono restare sempre aggiornati in tempo reale. Studio3A è ormai costantemente presente, e rappresenta una voce autorevole, nei visitatissimi portali e nelle pagine Fb dei principali quotidiani, in tutti i siti informativi a carattere locale e regionale, dalla Sicilia al Piemonte, e, altro aspetto importante, nei "lanci" e negli stessi siti delle principali agenzie giornalistiche.

ENNESIMA, GIOVANE VITTIMA DI ALBERI "FUORILEGGE"

TG DI CANALE 58 - 5 LUGLIO 2018




La denuncia dei genitori di Thomas Famiglietti, il ragazzo di appena 18 anni schiantatosi contro una quercia a bordo strada, che così vicina al ciglio

non ci sarebbe dovuta stare, nell'Avellinese, il 15 aprile scorso. Alla vicenda ha dato ampio spazio, tra gli altri, l'emittente campana Canale 58, con un servizio nel Tg in cui è stato intervistato Sabino De Benedictis, il consulente personale di Studio3A, che assiste i familiari della vittima.

LA MORTE DIMENTICATA DEL MARINAIO SIRIANO

TG DI VIDEO REGIONE SICILIA - 11 LUGLIO 2018



Ha avuto risalto nei media l'appello dei familiari e di Studio3A, che li supporta, per ottenere risposte sul decesso del 29enne Alaa Saede Adnan, cameriere

siriano membro dell'equipaggio di un mercantile libanese trovato senza vita nelle acque di Pozzallo. La Procura di Ragusa ha aperto un procedimento ma da 27 mesi non si sa più nulla. La vicenda è stata ben illustrata dal consulente personale Salvatore Agosta, invitato negli studi di Video Regione Sicilia durante il tg.

UNA "MISERIA" PER LA BICI ELETTRICA DEL SENZATETTO

IL 13 NEWS - 7 AGOSTO 2018



Ha indignato l'opinione pubblica la miserevole offerta di risarcimento di Generali a un clochard investito a Pordenone da un'auto mentre procedeva

su una bici a pedalata assistita, il suo unico mezzo di trasporto, distrutto: 150 euro. Graffiante il servizio nel suo spazio informativo del nuovo canale di Friuli e Veneto "Il 13", con un'intervista in studio a Riccardo Vizzi, consulente personale di Studio3A, che si è fatto carico di tutelare i diritti dell'assistito.

UNA MORTE BIANCA CHE GRIDA VENDETTA

LA STAMPA - 28 GIUGNO 2018



Tutti i media piemontesi, quotidiano La Stampa in primis, hanno dato spazio alla richiesta di rinvio a giudizio per il datore di lavoro di Antonio Pasquarelli,

l'operaio di Caprezzo rimasto vittima di un infortunio emblematico della violazione delle più elementari norme di sicurezza, travolto dal crollo di un muro che stava demolendo in modo pericoloso e sbagliato secondo le istruzioni impartite dallo stesso titolare. I fratelli dell'uomo sono seguiti da Studio3A.

MUORE DOPO L'IMPIANTO DI UNA VALVOLA INFETTA

LA REPUBBLICA - 30 GIUGNO 2018



Anche il secondo quotidiano più letto d'Italia si è occupato dell'inquietante caso di mala sanità di una 78enne di

Mentana, deceduta dopo un lungo calvario per le complicazioni legate a un intervento di sostituzione della valvola mitralica, risultata infetta, effettuato al Policlinico romano di Tor Vergata. I familiari si sono rivolti a Studio 3A e hanno presentato un esposto alla Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l'autopsia.

I GENITORI DI NATALIA COSTRETTI ALLA CAUSA

IL MESSAGGERO VENETO - 8 MAGGIO 2018



Nonostante il rinvio a giudizio chiesto per il primario di Cardiologia pediatrica di Padova per la morte della gemellina di

Trivignano Udinese, l'ospedale non risponde: la famiglia, affidatasi a Studio3A, ha dovuto avviare un'azione civile che ha avuto vasta eco nei media.

L'ENNESIMO DRAMMA SUL LAVORO CAUSATO DA VIOLAZIONI

IL RESTO DEL CARLINO - 31 MAGGIO 2018



Silvano Venturi fu schiacciato dal muletto per gravi inosservanze delle norme di sicurezza: la Procura di Modena ha chiesto il giudizio per i titolari

dando una prima risposta ai familiari, che si appoggiano a Studio3A. Il pezzo, tra i vari, del principale quotidiano emiliano.

IL KILLER DI MARIARCA CHIEDE IL RITO ABBREVIATO

CORRIERE DEL VENETO - 5 GIUGNO 2018



I nuovi sviluppi, subito illustrati da giornali e tv, del processo ad Antonio Ascione, assassino reo confesso della ex moglie Maria Archetta a Mennella a Musile di

Piave (VE): i familiari della vittima, assistiti da Studio3A, si sono costituiti parte civile.

CASA DI RIPOSO RESPONSABILE ANCHE SECONDO IL PM

IL MESSAGGERO - 27 LUGLIO 2018



Come auspicavano i familiari e Studio3A, la Procura ha chiesto di processare la direttrice e un'infermiera di una clinica romana per omessa vigilanza su

un anziano non autosufficiente, uscito di notte dalla struttura e morto di freddo. Il Messaggero approfondisce il caso.

SOFFOCATO DALLA MOZZARELLA NELLA CASA DI CURA

IL MATTINO DI NAPOLI - 18 LUGLIO 2018



L'assurda fine di un giovane affetto da grave psicopatia, ricoverato in una struttura protetta di Casoria (NA) per essere seguito h24, e invece

deceduto per soffocamento a causa di un boccone di mozzarella andatogli per traverso. La Procura di Napoli ha aperto un procedimento per andare a fondo del grave episodio di cui ha dato notizia anche il principale quotidiano della Campania, assieme alle istanze di chiarezza e giustizia dei familiari, assistiti da Studio3A.

A PROCESSO I "BABY" DELIQUENTI DI MODICA

GAZZETTA DEL SUD - 9 MAGGIO 2018



Finalmente un po' di giustizia per i familiari di Angelo Partenza, assistiti da Studio3A, i ragazzi minorenni che hanno ammazzato di botte il 64enne sono

stati rinviati a giudizio e hanno chiesto il rito abbreviato. Un crimine che continua a destare scalpore.

IL FRIGO GLI BRUCIA LA CASA, MA NESSUNO PAGA

LA NAZIONE - 2 GIUGNO 2018



Lodisea, denunciata dai media toscani, di un pisano, sostenuto da Studio3A, per vedersi risarcire i danni di un incendio originatosi dall'elettrodomestico in garanzia; Candy, che l'ha prodotto, e Mondo Convenienza, dove è stato acquistato, si rimpallano la colpa.

MORTE DI SALVATORE, VERTICI GEMMO A PROCESSO

IL GAZZETTINO - 6 LUGLIO 2018



Anche il quotidiano del Nordest dà notizia della richiesta di rinvio a giudizio della presidente e di due manager del colosso vicentino delle grandi opere per

la tragica fine del 15enne siciliano folgorato da un faretto. Primi risultati per la battaglia dei genitori e di Studio3A.

SCAMPATO ALLA GUERRA CIVILE, UCCISO DA UN PIRATA

IL QUOTIDIANO DEL SUD - 7 AGOSTO 2018



Ha commosso tutta la Calabria la triste storia di Jallow Banna, 19enne rifugiato gambiano travolto sulla Statale 106 da un criminale che non si è fermato


ed era drogato. Studio3A si è fatto carico del rimpatrio della salma e renderà giustizia ai suoi familiari.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Jacopo Arianna Andrea Stefano Lorena Monia Marco Tania Chiara Roberta Massimiliano Micaela Alessio Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Nicola Sabino Armando Riccardo Roberta Gigi Giancarlo Salvatore Ermes




LA STRUTTURA


Studio3Abreakingnews

LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE **VALORE** AI DIRITTI
VALORE[®]
SPA

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per la capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.


STUDIO3A
DANNO VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



Ernes Simona Diego Alessandra Massimo Veronica Elisa Giulia Mila Irie Eva Camilla Roberta Silvia Nadia Alessandra Elisa Irene Modestino Marco Fabio Nicola Michele Elisa Marta Martina Elena Angelo Luigi Andrea





STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

IL GIUSTO RISARCIMENTO È UN DIRITTO

LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
RISARCISCONO IN MEDIA FINO
AL 58% IN MENO DEL DOVUTO

STUDIO 3A® È AL FIANCO DI OGNI SUO ASSISTITO PER
INCIDENTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
INFORTUNI SUL LAVORO
CASI DI MALASANITÀ
SINISTRI GRAVI
DANNI DA INCENDI
RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDENNIZZI DA POLIZZA ASSICURATIVA
DANNO AMBIENTALE
SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO



WWW.STUDIO3A.NET



800 09 02 10